

## TRIBUNALE DI MANTOVA

### IL GIUDICE

A scioglimento della riserva osserva quanto segue.

Non paiono sussistere gravi motivi per la sospensione dell'esecuzione.

Come risulta dalla dichiarazione del terzo pignorato “. . . Prando Maurizio . . . risulta intestatario di n. 2029,973 quote del fondo comune d'investimento denominato “Amundi Azionario America Classe A” il cui controvalore all'ultimo NAV disponibile è pari a € 42.911,60; Si precisa che le suddette quote sono rappresentate dal certificato fisico al portatore n. 4250 che non si trova nella materiale disponibilità di Amundi SGR SpA e pertanto, non si è potuto procedere ad apporre il vincolo per pignoramento sul titolo”.

Si è in presenza pertanto di un titolo di credito che, come tale, non potrebbe essere pignorato nelle forme del pignoramento presso terzi come avvenuto nel caso di specie.

Non vanno infatti confusi i crediti, ossia beni mobili immateriali espropriabili a norma degli artt. 543 c.p.c. e segg, con i titoli di credito, ossia beni mobili materiali espropriabili secondo le norme che li riguardano.

A norma dell'art. 1997 c.c. il pegno, il sequestro, il pignoramento ed ogni altro vincolo sul diritto menzionato in un titolo di credito, non hanno effetto se non si attuano direttamente sul titolo. (v. Cass. Civ. Sez. II 7/4/90 n. 2917 in relazione a titolo cambiario pignorato nelle forme del pignoramento presso terzi e non presso il debitore).

La ratio della disposizione è evidente: se il pignoramento cadesse sul credito, attraverso l'ingiunzione rivolta al terzo dal precedente di non pagare al debitore, siccome non ne risulterebbe impedita la circolazione del titolo rappresentativo del credito emesso o girato dal terzo a favore del suo creditore, il terzo si troverebbe esposto a dover pagare due volte, al creditore precedente, assegnatario del credito pignorato, ed al portatore del titolo, legittimato in base ad esso a pretenderne il pagamento.

Tale pericolo però non sussiste nel caso in cui, come in quello di specie, il titolo si trovi presso un soggetto terzo in forza di un rapporto che non gli attribuisce la titolarità del credito.

In questo caso, che è quello che corrisponde alla fattispecie, va condiviso l'orientamento che ha riconosciuto l'ammissibilità del pignoramento presso terzi “essendo il titolo una cosa del debitore posseduta dal terzo stesso” (Cass. Civ. Sez. III 28/2/07 n. 4653).



A nulla rileva che il certificato in questione sia presso SGSS spa trattandosi di mero depositario (SGSS spa figura, appunto, “*Banca depositaria*” sulla copia del certificato prodotto) tenuto all’immediata restituzione su richiesta del depositante.

L’opponente va condannata alla rifusione delle spese della presente fase che si liquidano come in dispositivo (Cass. Civ. Sez. III 24/10/11 n. 22033).

### **P.Q.M**

Rigetta l’istanza di sospensione.

Fissa il termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza per l’instaurazione del giudizio di merito previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito.

Condanna Amundi S.G.R. spa alla rifusione delle spese della presente fase in favore di Fino 1 Securitisation srl, che liquida in € 1823,00 oltre a quanto dovuto per legge.

Si comunichi.

Mantova 1/4/21.

**IL GIUDICE**  
Dott. Andrea Gibelli

